

Questione di litispendenza internazionale - Proponibilità in sede di regolamento di giurisdizione – Cass. n. 28675/2020

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - Questione di litispendenza internazionale - Proponibilità in sede di regolamento di giurisdizione - Esclusione - Convertibilità in regolamento necessario di competenza - Esclusione - Fondamento.

In sede di regolamento di giurisdizione, è inammissibile ogni questione in materia di litispendenza internazionale, anche alla stregua del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, non configurandosi una questione di giurisdizione neppure in caso di mancato o negato riconoscimento di detta litispendenza, né potendo convertirsi il regolamento di giurisdizione in quello di competenza cd. improprio, che non è mai consentito contro i provvedimenti che non abbiano disposto la sospensione del processo.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28675 del 15/12/2020

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_041](#), [Cod_Proc_Civ_art_042](#), [Cod_Proc_Civ_art_295](#)

corte

cassazione

28675

2020